



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*», come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli articoli 2, commi 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite «*le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. p), della citata legge n. 240 del 2010, che prevede la «*composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili*»;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante «*Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della l. 21 dicembre 1999, n. 508*»;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, che prevede, al comma 2, che i Revisori dei conti «*durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta*» e, al comma 3, che «*con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti*»;

**VISTI** gli articoli 60 e 61 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «*Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*»;

**TENUTO CONTO** degli statuti delle università, dei consorzi universitari e delle fondazioni universitarie, nonché delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, recante «*Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*»;

**VISTO** l'articolo 4, comma 71, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce che «*il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione*



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze»;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 febbraio 2024 (prot.n. 295), che ha determinato i compensi spettanti, tra gli altri, ai Revisori dei conti delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

**VISTO** l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che «*Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalità di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali è costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente è nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio è costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali»;*

**VISTO** l'articolo 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*», che prevede che: «*Al fine di potenziare l'attività di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge»;*

**VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*»;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144, recante «*Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati*»;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 145, recante «Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati»;

**VISTO** il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante «Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

**RAVVISATA** la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, mediante la costituzione dell'elenco dei soggetti, in possesso di adeguati requisiti professionali, che possono essere nominati e designati quali revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca;

**TENUTO CONTO**, altresì, della necessità e urgenza di costituire il citato elenco al fine di disporre le nomine e le designazioni di competenza ministeriale;

**RAVVISATA**, infine, l'opportunità, al fine di ampliare la platea dei soggetti da designare e nominare quali revisori dei conti delle Istituzioni citate, di designare: il personale dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca in servizio presso lo stesso alla data della designazione o della nomina; il personale non dirigenziale in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca alla data della designazione o della nomina; le persone fisiche, interne o esterne al Ministero dell'università e della ricerca, che siano iscritte al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero che abbiano già espletato o stiano espletando un incarico di revisore dei conti nei relativi collegi delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie; i magistrati amministrativi, i magistrati contabili, gli Avvocati dello Stato e il personale dirigenziale generale del Ministero dell'università e della ricerca in servizio presso il Ministero alla data della designazione o della nomina, anche in assenza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 56 della legge n. 182 del 2025.

### **D E C R E T A**

#### **Articolo 1**

***(Istituzione dell'elenco di cui all'articolo 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 e requisiti per l'inserimento in tale elenco)***



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un apposito elenco nel quale sono inseriti soggetti, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico, che possono essere designati o nominati nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie.

2. L'elenco di cui al comma 1 è composto da:

- a) personale dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca in servizio presso lo stesso alla data della designazione o della nomina;
- b) personale non dirigenziale in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca alla data della designazione o della nomina;
- c) persone fisiche, interne o esterne al Ministero dell'università e della ricerca, che siano iscritte al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero che abbiano già espletato o stiano espletando un incarico di revisore dei conti presso una delle istituzioni di cui al comma 1.

3. I magistrati amministrativi, i magistrati contabili e gli Avvocati dello Stato, nonché il personale dirigenziale generale del Ministero dell'università e della ricerca in servizio presso lo stesso alla data della designazione o della nomina, possono essere designati o nominati, ai sensi dell'articolo 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, anche in assenza di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) b) e c), possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 mediante l'invio di apposita candidatura al Segretariato Generale del Ministero dell'università e della ricerca, da trasmettere esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: [segretariatogenerale@pec.mur.gov.it](mailto:segretariatogenerale@pec.mur.gov.it)

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO  
*Sen. Anna Maria Bernini*

Firmato digitalmente da BERNINI  
ANNA MARIA  
C=IT  
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA'  
E DELLA RICERCA